

Decreto n. 14/2025 del ministro dell'Economia nazionale del 21 maggio 2025 sulla modifica del decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale, del 5 gennaio 2016, relativo al controllo tecnico e di sicurezza ufficiale delle attrezzature a pressione, delle attrezzature di riempimento, delle attrezzature di riempimento di gas compresso di piccola capacità e all'ispezione periodica dei serbatoi di autogas

- [1] È opportuno definire le condizioni di sicurezza per il riempimento sicuro delle bombole di gas destinate all'uso nei camper presso le stazioni di rifornimento di autogas.
- [2] In virtù dell'autorizzazione concessa dall'articolo 40, lettere a) e b), del decreto governativo n. 213/2019, del 27 agosto 2019, relativo alla sorveglianza tecnica e di sicurezza ufficiale di attrezzature, sistemi e impianti a pressione, e nell'ambito delle mie funzioni definite al punto 12 della sezione 103(1)(12) del decreto governativo n. 182/2022, del 24 maggio 2022, relativo all'ambito delle funzioni e dei poteri dei membri del governo, dispongo quanto segue:

- Sezione 1** Con decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale, del 5 gennaio 2016, relativo al controllo tecnico e di sicurezza ufficiale delle attrezzature a pressione, delle attrezzature di riempimento, delle attrezzature di riempimento di gas compresso di piccola capacità e all'ispezione periodica dei serbatoi di autogas (di seguito: decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale del 5 gennaio 2016), all'articolo 33, comma 3f), le parole «1 persona» sono sostituite dalle parole «2 persone».
- Sezione 2** L'allegato 2 del decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale del 5 gennaio 2016 è modificato conformemente all'allegato 1.
- Sezione 3** Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- Sezione 4** L'obbligo di notifica preventiva del presente decreto, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è soddisfatto.

Sgd. Márton István Nagy
Ministro dell'Economia nazionale

Appendice 1 al decreto n. 14/2024 del ministro dell'Economia nazionale del 21 maggio 2025

1. Nel decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale del 5 gennaio 2016, il punto 4.16 dell'allegato 2 è sostituito dalla seguente disposizione:
«4.16. Il riempimento di autogas liquefatto in serbatoi, bombole o attrezzature a pressione trasportabili nelle stazioni di rifornimento di autogas
4.16.1. L'autogas liquefatto può essere travasato da un serbatoio di stoccaggio in un serbatoio o in una bombola dedicata che soddisfi i requisiti del Regolamento UNECE n. 67, dopo che il motore è stato spento e il veicolo è stato assicurato contro il rotolamento applicando il freno a mano.
4.16.2. Le attrezzature a pressione trasportabili appartenenti a un camper, quali definite nel regolamento relativo alle condizioni tecniche per la messa in circolazione e la messa in servizio dei veicoli stradali, possono essere riempite mediante un dispositivo di riempimento a GPL funzionante in una stazione di rifornimento di autogas, se sono soddisfatte congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
a) l'attrezzatura a pressione trasportabile è munita di un dispositivo che ne impedisca il riempimento eccessivo,
b) l'attrezzatura a pressione trasportabile è dotata di una valvola di sfogo di sicurezza,
c) le attrezzature a pressione trasportabili sono munite del marchio di conformità di cui all'allegato 2 del decreto n. 29/2011 del ministro dell'Economia nazionale del 3 agosto 2011, relativo ai requisiti di sicurezza e alla certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili,
d) è stata dimostrata l'equivalenza dell'attrezzatura a pressione trasportabile con l'attrezzatura a pressione installata nella caravan, ai fini della sicurezza del trasporto e dell'utilizzo sul camper,
e) non vi siano danni visibili alle attrezzature a pressione trasportabili,
f) il periodo di validità della prova di pressione per le attrezzature a pressione trasportabili non è scaduto al momento del riempimento, e
g) la valvola di riempimento montata sull'attrezzatura a pressione trasportabile è idonea per il collegamento dell'ugello di riempimento.
4.16.3. Nei casi di cui al punto 4.16.2, il riempimento delle attrezzature a pressione trasportabili in una stazione di rifornimento di autogas può essere effettuato solo dal gestore della stazione di rifornimento formato per tale attività dal distributore di gas.
4.16.4. Il gestore della stazione di rifornimento rifiuta di riempire le attrezzature a pressione trasportabili se non è stato dimostrato in modo soddisfacente che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 4.16.2.»
2. Nel decreto n. 2/2016 del ministro dell'Economia nazionale del 5 gennaio 2016, il punto 4.24 dell'allegato 2 è sostituito dalla seguente disposizione:
«4.24. È vietato riempire le bombole di autogas in una stazione di rifornimento di autogas, tranne nei casi di cui ai punti 4.16.1 e 4.16.2.»